REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 8 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento)

- Verifiche

1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita degli interventi attivati.

2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

Testo mai entrato in vigore: il 17 ottobre 2000 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-270-2000/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-8/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it